

**SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA COSTITUTIVA
DELL'ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE
DEFINITO ALL'ART. 3 CO. 1 LETT. III) DEL D.LGS. 18 APRILE
2016, N. 50 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A
CALDO DI ELICOTTERO NECESSARIO ALL'ESBOSCO DI
MATERIALE VEGETALE PRESSO NOSTRO CANTIERE
"PREVENZIONE E RIPRISTINO FORESTE DANNEGGIATE DA
AVVERSITA' BIOTICHE E ABIOTICHE NEI COMUNI DI TEMU'
E PONTE DI LEGNO"
CIG N. 9597734CA4**

**Con la presente scrittura privata redatta in una copia originale
informatica,**

tra

- Il Consorzio Forestale Due Parchi, con sede in Località Saletti n°1,
25050 Stadolina di Vione (BS) (C.F. e P.IVA 02 340 630 983)
rappresentato dal Presidente Corrado Tomasi, C.F.
TMSCRD64P20L094C, di seguito nel presente atto denominata
"CF2P" o parte appaltante e domiciliato per la carica presso la
Sede della stessa, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse del Consorzio che rappresenta;*

e

- la ditta **Elimast Srl** con sede legale in Artogne (BS) in Via Fornaci 45/47 C.F. e P.IVA 02859110989 rappresentata dalla Sig. ra Benedetti Manuela nata a Esine (BS) il 26/01/1961, C.F. BNDMNL61A66D434V, domiciliata per la carica presso la Sede della stessa, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della predetta ditta nel seguito del presente atto denominata come "Appaltatore";

PREMESSO:

- che con determina a contrarre n° 62 del 23/12/2022 si è proceduto ad avviare la procedura di gara secondo le disposizioni di legge;
- che in ragione dell'importo delle lavorazioni da affidare si è proceduto a bandire procedura di gara negoziata ex art. 1 co. 2 della l. 120/2020 del codice per il rinvenimento di potenziali operatori economici interessati;
- che dell'esito delle operazioni di gara per l'assegnazione dell'appalto del servizio di nolo a caldo di elicottero necessario all'esbosco di materiale vegetale presso nostro cantiere "Prevenzione e ripristino foreste danneggiate da avversità biotiche e abiotiche nei Comuni di Temù e Ponte di Legno" poi promossa sulla piattaforma Sintel di Aria spa, così come dimostrato delle risultanze dei verbali di gara del giorno 31 gennaio 2023 e del 2 febbraio 2023 che hanno sancito la proposta di aggiudicazione e della determina n° 9 del 16/02/2023 che ne ha sancito l'aggiudicazione, si è provveduto a confermare l'affidamento dell'appalto mediante accordo quadro con un unico operatore, all'impresa indicata quale "appaltatore" in precedenza citata in quanto miglior offerente;

- che si prende atto del deposito delle opportune ed adeguate garanzie e polizze assicurative necessarie all'esecuzione del contratto;

tutto ciò premesso e da me considerato le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto, importo e durata del contratto

Il presente contratto è volto a disciplinare l'accordo quadro con un unico operatore economico, definito all'art. 3 co. 1 lett. iii) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, per *il servizio di nolo a caldo di elicottero* necessario all'esbosco di materiale vegetale presso nostro cantiere "Prevenzione e ripristino foreste danneggiate da avversità biotiche e abiotiche nei Comuni di Temù e Ponte di Legno" (Scadenza al 31/12/2024 a partire dalla data della determina n° 9 del 16/02/2023 che ne ha sancito l'aggiudicazione - salvo raggiungimento dell'importo massimo di forniture più avanti specificato). Per mezzo del presente accordo quadro, ed in dipendenza dello stesso, verranno posti in essere degli accordi applicativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo. Dal predetto accordo quadro, pertanto non discenderanno per il Consorzio contraente obblighi esecutivi e neppure obblighi a contrarre (pactum de contrahendo), ma bensì, per l'operatore appaltatore obblighi ad applicare alle esigenze di servizio di volta in volta richieste, le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro (pactum de modo contrahendi) contenute nel CSA a base di gara e delle condizioni economiche definite in quella sede sulla base dell'offerta prodotta.

In particolare, si specifica che nulla sarà dovuto dal Consorzio in assenza di prestazioni di servizio richieste essendo l'appalto relativo alle singole esigenze di volta in volta ordinate. L'appaltatore in particolare potrà essere adito secondo le

priorità di contatto in relazione alle esigenze di intervento, programmabili o d'urgenza, così come definite nel CSA posto a base di gara, per tutta la durata dell'accordo quadro come in precedenza definito e decorrenti dalla data di stipula del presente contratto (o per un periodo inferiore, qualora le prestazioni richieste raggiungessero anticipatamente l'importo massimo previsto ed indicato a seguire).

In ogni caso è stabilito che l'importo massimo di affidamento totale e da conteggiare con riferimento a tutte le prestazioni che dovessero intervenire ammonta ad euro **€ 110.000,00** (euro centodiecimila/00) esclusi gli oneri fiscali ed in caso di suo raggiungimento per prestazioni contabilizzate, si dovrà procedere ad un nuovo affidamento a prescindere dal raggiungimento della data limite di scadenza dell'accordo; a tal fine è fatto obbligo all'appaltatore di segnalare al 30/11 di ogni anno di affidamento, il quantitativo delle prestazioni di servizio richieste per consentire al Consorzio la verifica del rispetto del limite massimo di vigenza dell'accordo.

Il consorzio non accetterà prestazioni di servizio ad intervenuto esaurimento dello stanziamento sopra indicato; viceversa, l'esecuzione di minori prestazioni rispetto agli importi citati non conferisce all'appaltatore alcun diritto a richiedere compensi o indennità di sorta. La contabilizzazione delle prestazioni è da farsi a misura.

Art. 2 - Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto posto a base di gara, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 3 - Variazioni

L'appaltatore, quando adito e secondo le priorità indicate nel CSA, non dovrà dare corso ad alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quanto ordinato con gli "Ordini di servizio" inoltrati dalla Direzione dell'esecuzione del contratto in base alle necessità di volta in volta riscontrate; ogni modifica dovrà preventivamente essere autorizzata dalla Direzione anche in via informale.

L'appaltatore non potrà richiedere al Consorzio alcun pagamento per le prestazioni che fossero state eseguite in difformità dalle prescrizioni suddette.

Art. 4 - Direzione dell'esecuzione del contratto

Il direttore tecnico o un suo delegato ordina di volta in volta le prestazioni di servizio da effettuare in ragione delle esigenze; tali prestazioni dovranno essere effettuate entro i termini sanciti nel capitolato speciale d'appalto.

Da parte sua l'appaltatore deve avere un proprio referente, professionalmente qualificato secondo le competenze di legge, del quale ha l'obbligo di comunicare il nominativo entro 5 giorni dalla data di stipula del presente contratto. In caso di mancata nomina di tale figura, la funzione si intende attribuita e svolta dal titolare della ditta appaltatrice.

Art. 5 - Cauzione

L'appaltatore, in questa sede, ha dato prova di aver provveduto alla costituzione di una cauzione definitiva, secondo quanto disposto dall'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; la stessa rimarrà a disposizione del Consorzio committente fino allo scadere del presente contratto.

La predetta cauzione servirà in particolare a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente atto, del risarcimento dei danni provocati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, nonché del rimborso

delle somme che il Committente avesse eventualmente corrisposto in più durante l'esecuzione dell'appalto in confronto con il credito dell'operatore economico risultante dalla liquidazione finale, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse inefficiente, nonché infine, rispetto al mancato pagamento delle panali applicate in relazione alla condizioni di applicazione delle stesse discendenti dal CSA.

Art. 6 - Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 per quanto compatibile e successive modificazioni ed integrazioni che l'operatore economico dichiara di conoscere ed osservare e al Dlgs 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 7 - Subappalto

Ai sensi dall'art.105 del D.Lgs.50/2016 il subappalto è concesso nei limiti di quanto denunciato dall'appaltatore in sede di gara e nei limiti di quanto stabilito dal predetto articolo.

Art. 8 - Prezzi di appalto

I prezzi unitari che saranno esposti in sede di fatturazione saranno quelli della tabella determinazione prezzo medio ponderato (modello A) offerti in fase di gara (colonna A) come ben specificato nell'art.3 del CSA di gara. Essi sono da intendersi al netto dell'I.V.A. nella misura vigente al momento della fatturazione e sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto: trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo

del medesimo comma 1 dell'articolo 106.1 Per quanto non espressamente

disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

In particolare, costituiscono condizioni economiche inderogabili d'appalto con

riferimento al singolo appaltatore le seguenti percentuali di sconto estratte dalle

operazioni di gara:

		P.F. 33 in Comune di Ponte di	
	P.F. 20 in Comune di Temù	Legno	P.F. 28/30/31 in Comune di Ponte di
	Servizio di	Servizio di trasporto con	Legno
DENOMINAZIONE	trasporto con elicottero di	elicottero di	Servizio di trasporto con elicottero di
OPERATORE	materiale	materiale vegetale (tronchi +	materiale vegetale (tronchi + ramaglia)
ECONOMICO	vegetale (tronchi + ramaglia)	ramaglia)	comprensivo di ogni altro onere
OFFERENTE	comprensivo di ogni altro onere	comprensivo di ogni altro onere	compiutamente indicato nel CSA a
	compiutamente indicato nel	compiutamente indicato nel CSA	base di gara
	CSA a base di gara	a base di gara	
ELIMAST			
02859110989	58,00 €	44,00 €	46,00 €

Art. 9 - Penale per i ritardi

In caso di ritardato intervento o ritardata ultimazione delle prestazioni ordinate si

applicheranno le penali previste dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 10 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo di contratto avverrà in base alle prestazioni richieste e fornite, a conclusione di ogni singolo ordine di servizio, contabilizzato e verificato e comunque previa presentazione di regolare fattura.

Il pagamento sarà effettuato una volta certificata la regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento o suo delegato. La contabilizzazione delle prestazioni effettuate andrà fatta a cadenza mensile ed il pagamento di quanto dovuto avverrà, entro 90 giorni fine mese dall'apposizione sulla fattura elettronica del visto di rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni contrattuali da parte del responsabile del procedimento, e soltanto a seguito dell'accertamento della regolarità contributiva della ditta nei confronti degli enti previdenziali.

Art. 11 – Ulteriori Obblighi assicurativi e responsabilità dell'Appaltatore

L'appaltatore, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità dell'osservanza delle condizioni di contratto e di perfetta esecuzione delle prestazioni in appalto.

La circostanza che le prestazioni siano effettuate alla presenza di incaricati dell'ente, non costituirà ragione per esimere l'appaltatore dalla responsabilità e dall'obbligo di svolgere adeguatamente le prestazioni in rapporto agli obblighi contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali del personale e dei mezzi sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del consorzio.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

Oltre ai casi sanciti dal capitolato speciale d'appalto, in caso di continue contestazioni delle prestazioni, grave inadempienza o dimostrata inaffidabilità

relativamente alle prestazioni da svolgere, il direttore del Consorzio su

segnalazione analitica e circostanziata del responsabile del procedimento o del

Direttore dell'esecuzione del contratto, può rescindere questo contratto, senza

nessun tipo di rivalsa da parte dell'appaltatore, addebitando le maggiori spese di

eventuale servizio a carico dell'appaltatore stesso.

Il Consorzio ha altresì facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori

adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione del servizio o falsità nella documentazione prodotta a supporto delle prestazioni svolte;

b) inadempimento (per due volte nell'arco del rapporto) alle disposizioni del responsabile del procedimento riguardo ai tempi di svolgimento o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti (la diffida della mancata esecuzione nei termini dovrà avvenire in via scritta a mezzo pec);

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni da contestare previa diffida scritta mezzo pec;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;

g) non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche condizioni del CSA;

h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008.

i) nel caso di violazioni di ogni ulteriore termine o prescrizione sanciti nel capitolato speciale di gara.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi sopra esposti, si applicherà una penale di € 1.000,00 a tutte le spese che si incontrassero per chiamate o per usufruire di prestazioni di emergenza che saranno a carico della Ditta appaltatrice.

Tutte le maggiori spese saranno detratte dalla cauzione definitiva costituita e nel caso sia insufficiente, la differenza verrà decurtata dall'importo di eventuali crediti residui dell'appaltatore.

Art. 13 - Costituzione in mora

Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano in pieno diritto senza obbligo per il Consorzio della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore dovrà impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e succ. m.e.i. relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Ditta è obbligata ad indicare in fattura il codice C.I.G. che deve richiedere cantiere per cantiere al Consorzio Forestale Due Parchi in fase di fatturazione.

Art. 15 – Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Atto

e i singoli Ordinativi di Servizio, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo

quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti delle prestazioni di

servizio senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione, salvo

quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti

commi, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il presente Atto

e i singoli Ordinativi di Servizio.

Art. 16 - Registrazione

Tale contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione del

presente contratto e le eventuali spese di segreteria, sono totalmente a carico

dell'appaltatore.

Art. 17 - Foro Competente e forma sottoscrizione atto

Per ogni controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente

competente il Foro di Brescia.

Questo atto è composto da pagine n. 12 e nell'ultima pagina viene firmato in

modalità elettronica, a norma dell'art.24 del Codice dell'Amministrazione digitale

D.Lgs. 82/2005.

La conservazione del documento informatico avverrà nel rispetto delle modalità

stabilite dal D.P.C.M. e del Ministro delegato per la Pubblica Amministrazione e

l'innovazione, previsto dall'art.23 ter del D.Lgs. 82/2005.

In assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente atto, viene annullata la marca del valore di €6,00, emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il n. identificativo: 01220055036019 del 20/12/2022

Le parti, dopo averlo trasformato in file formato "portable document format PDF",

chiudono il contratto e lo accettano in sottoscrizione con l'apposizione della

propria firma digitale.

Data, lì 27/03/2023

-Per il CF2P:

F.to Digitalmente Corrado Tomasi

Per l'appaltatore:

- Ditta *Elimast Srl*

F.to Digitalmente *Benedetti Manuela*